

LA CITTADINANZA ITALIANA PER RESIDENZA

Residenza La cittadinanza italiana può essere richiesta dallo straniero che **risiede legalmente da almeno 10 anni** nel territorio della Repubblica italiana (*ai sensi dell'art. 9 c. 1 lett. f 91/92*). *Alcuni casi particolari*: per il cittadino membro di uno **Stato dell'Unione Europea (4 anni)**, per i **rifugiati politici (5 anni)**, per **figli maggiorenni di naturalizzati italiani (5 anni)**, mentre per i **titolari di protezione sussidiaria resta il requisito di 10 anni di residenza**. La residenza deve essere **ininterrotta** ed attuale al momento della domanda di cittadinanza. Non ci devono essere state "cancellazioni anagrafiche" per irreperibilità o altro (gli spostamenti da Comune a Comune non costituiscono cancellazione, ma sono le fasi più delicate da verificare).

IL CITTADINO STRANIERO PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DEVE MUNIRSI DI IDENTIFICAZIONE SPID

Reddito Bisogna disporre di un reddito pari a quello previsto per *l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria*: **circa 8.263,31 euro lordi annui**. In caso di richieste anche per il coniuge è necessario disporre di un reddito lordo annuo pari a circa **11.362.50 euro**. Vanno aggiunti **516,00 euro** per ogni eventuale familiare a carico.

Altri requisiti La persona non deve aver condanne penali, salvo successiva riabilitazione da verificare adeguatamente.

Requisito conoscenza lingua italiana L'aspirante cittadino deve dimostrare la **conoscenza della lingua italiana a livello B1** del Quadro comune Europeo (QCER) attraverso: - Possesso di **titolo di studio** rilasciato da un Istituto di Istruzione Pubblico o Paritario riconosciuto dal MIUR e dal MAECI o dal MIUR. - Possesso della certificazione attestante la conoscenza del livello richiesto rilasciata da **Ente certificatore riconosciuto** dal MIUR e dal MAECI o dal MIUR (es: Certificazione CILS – Università di Siena; Certificazione CELI – Università di Perugia; Certificazione Plida – Società Dante Alighieri; Certificazione conoscenza dell'italiano L2 – Università Roma Tre) **Esclusi da tali dimostrazioni del requisito i possessori del PdS UE Slp o coloro che hanno sottoscritto l'Accordo di Integrazione.**

LISTA DOCUMENTI

Documenti da preparare in Italia

- fotocopia del permesso di soggiorno (dell'attestazione anagrafica per cittadini Ue)
- fotocopia del passaporto (pagina con i dati e foto della persona) e del codice fiscale
- carta identità
- residenza storica con indicazione dei comuni di residenza e dei relativi periodi di riferimento a dimostrazione della residenza legale continuativa, chiedere presso i comuni di residenza.
- Autocertificazione stato di famiglia indicare: nome, cognome, luogo di nascita, data di nascita, gradi di parentela e codice fiscale
- modelli fiscali (CUD, UNICO, 730) relativi ai redditi percepiti, e regolarmente dichiarati ai fini fiscali, negli ultimi 3 anni

Documenti da preparare nel paese di origine.

- **estratto dell'atto di nascita** completo di tutte le generalità (anche dei genitori)
- **certificato penale del Paese di origine** (rilasciato dal Tribunale) e degli eventuali Paesi terzi di residenza. Questo documento è sempre obbligatorio come da circolare prot. 11782

del 19/11/2015. Gli atti sopra riportati dovranno essere **legalizzati** dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato in cui sono stati emessi, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle Convenzioni internazionali (Apostille).

Gli atti dovranno altresì essere debitamente **tradotti in lingua italiana** dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete. Dal 16 febbraio 2019, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento UE n. 1191/2016, i **certificati di nascita, penale e matrimonio rilasciati da paesi membri dell'UE**, non devono più essere corredati da legalizzazione o apostille, ma devono contenere la **traduzione conforme al modello multilingue** predisposto dallo stato membro di appartenenza dello straniero.

° Se i dati anagrafici nei certificati di nascita/penale sono discordanti con i documenti di identità, oppure c'è il patronimico o il middle name, occorre l'**attestazione consolare** rilasciata o dall'ambasciata italiana nel paese di origine o dall'ambasciata in Italia.

I certificati penali, hanno una validità di 6 mesi a partire dalla data di emissione dell'Autorità straniera competente nel paese di origine.

Apolidi e rifugiati: I suddetti dovranno produrre una fotocopia del **certificato di riconoscimento dello status** ed esibire l'originale al momento della presentazione dell'istanza in modo che l'ufficio possa prenderne visione. In **mancanza della certificazione di nascita**, l'interessato/a dovrà produrre un atto di notorietà formato presso la Cancelleria di qualsiasi ufficio giudiziario, recante l'indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori. In **mancanza della certificazione penale** del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza, l'interessato/a dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale attesti, sotto la propria responsabilità, se ha riportato condanne penali e se ha procedimenti penali in corso.

Tasse amministrative.

€ 250,00, tramite PagoPA direttamente dal portale contestualmente alla presentazione della domanda

Marca da Bollo da 16.00 Euro tramite PagoPA direttamente dal portale contestualmente alla presentazione della domanda

LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA HA UN COSTO DI € 50,00